



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA**

**Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 161-1/2024
promosso da

Conclusioni nell'interesse di

- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019 e contestualmente nominare il Giudice Delegato;
- Nominare il Liquidatore nella persona _____, già nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;
- Assegnare ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs 14/2019;



- Disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;

- Disporre che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

- Ordinare la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando ai sensi dell'art. 268 comma 2 lett. b) il sig. a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di Euro 200,00 per 12 mensilità che sarà versata alla procedura;

- Ammettere il debitore al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 04.06.2024, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che il ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza



Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché il nel Comune di
ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

Il debitore ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Il debitore risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lui incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, gli estratti conto, il contratto di locazione dell'abitazione familiare di (intestato alla compagna, , il documento di registrazione del contratto di locazione dell'immobile di (di cui il debitore era conduttore e che poi è divenuto oggetto di procedura esecutiva n. del Tribunale di Monza,



conclusa con aggiudicazione), il progetto di riparto relativo alla suddetta procedura esecutiva, l'atto di cessione delle quote della società sottoscritto dal notaio in data 26 giugno 2024, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C. La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, degli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, della visura e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.

All'esito delle integrazioni richieste, la relazione reca anche l'attestazione richiesta dall'art. 268 ccii.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il in data 26 giugno 2024 ha ceduto la propria partecipazione nella società agli altri soci, al prezzo complessivo di € 500, pari al valore nominale, e svolge attualmente attività di lavoro dipendente (guardia giurata) con retribuzione mensile netta pari ad € 800,00.

In ogni caso, la suddetta società non è soggetta alla liquidazione giudiziale. Costituita il 10.03.2022, ha registrato nell'anno 2022 un fatturato pari a € 83.612,00 e nell'anno 2023 pari ad € 108.953,00. Tenuto conto che il valore dei ricavi nei due anni di attività è dunque inferiore alla soglia di € 200.000, che i debiti totali ammontano a € 90.000,00, come risulta da relazione del commercialista della società, e che, data la natura dell'attività svolta (commercio al dettaglio di computer, software e attrezzature per ufficio), l'ammontare dell'attivo complessivo annuo si può presumere inferiore alla soglia di € 300.000, si può qualificare la come "impresa minore" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del CCII.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori chirografari.



Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 90.000,00, dettagliati come segue:

- | € 8.000,00
- | € 2.000,00
- | : € 80.000,00

Descrizione	Passivo (€)	Attivo (€)
Redditi		TRIENNALI ¹ 38.988,00
Patrimonio mobiliare e immobiliare		0,00
Debiti	<u>90.000,00</u>	

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

- non è proprietario di beni immobili;
- non è proprietario di beni mobili registrati;
- è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente dal saldo attivo:

1. | , conto n. | , con saldo contabile al 31.12.2023 di € 34,12;

2. | conto n. | filiale di

L'O.C.C. ha inoltre verificato che la retribuzione media mensile del
come socio della

ricavabile dalla Certificazione Unica

2023, ammontava ad € 1.082,75 (la quale teneva però conto anche del reddito proveniente dai canoni di locazione dell'immobile di , ormai aggiudicato e venduto a seguito di procedura esecutiva n. , Tribunale di Monza).

Attualmente invece il debitore lavora come guardia giurata con retribuzione mensile di € 800,00, avendo ceduto le proprie quote della società di cui era socio amministratore e legale rappresentante.



Le spese necessarie al mantenimento sono indicate nella somma di € 593,00 mensili, alla luce dell'impegno della compagna del debitore a sostenere in via prevalente le spese per il canone di locazione.

Le cause del sovraindebitamento

In tal sede il debitore agisce per la composizione di una crisi da sovraindebitamento derivante da debiti contratti per motivi personali ed estranei all'attività della società. La situazione di insolvenza trae origine infatti nel 2015, da un'esposizione debitoria derivante da una serie di prestiti ottenuti per l'acquisto di un immobile di proprietà della madre, nell'intento di sollevare i genitori da alcune difficoltà economiche.

In particolare ha contratto un mutuo ipotecario di € 68.000,00 con

che ha beneficiato di un prestito personale della , riuscendo a rispettare i pagamenti solo con il sostegno, poi venuto meno, del padre. La ha quindi ottenuto un decreto ingiuntivo di pagamento per € 123.800,00 incardinando una procedura esecutiva, nella quale è poi intervenuta la Banca per un credito di € 48.722,96 (Trib. Monza con aggiudicazione all'asta del bene pignorato per € 98.500,00, in data 19.07.2023).

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, ricorrono giustificati motivi (in particolare nel caso di specie risultano alcuni elementi da approfondire non sufficientemente indagati dal gestore della crisi nominato, quali l'omessa esecuzione delle verifiche sugli estratti conto), per la nomina del liquidatore nella persona

invitandola a vigilare sui conti correnti del debitore e a riferire su eventuali entrate ed uscite conseguenti ad attività di gioco e investimenti in crypto valute eccedenti l'importo necessario al mantenimento che non vengano a messi a disposizione della procedura.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.



Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti del Sig.

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la

NOMINA Liquidatore l'avv.

con

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al

di mettere a disposizione

del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso, ivi compresa la somma di € 500,00, ricavata dalla cessione delle proprie partecipazioni societarie come risulta da atto notarile sottoscritto in data 26 giugno 2024 (cfr. doc. 30); alla

della quale il debitore è stato socio rappresentante fino a giugno 2024, di corrispondere al Liquidatore, in sede di distribuzione degli utili, la quota spettante al ricorrente, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza; all'attuale datore



di lavoro del debitore, di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a

ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di _____ al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 18.12.2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

